

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 dicembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2001, n. 16.

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 17.

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 18.

Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 19.

Modifiche della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86-ter) recante: «Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 24/1996 e n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 21.

Disposizioni varie in materie di competenza regionale
Pag. 9

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, e successive modificazioni» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 9.

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2001, n. 10.

Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso delle aziende sanitarie Pag. 17

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2001, n. 18.

Nuova proroga del termine di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2001, n. 19.

Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo Pag. 18

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2001, n. 20.

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta Pag. 20

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 21.

Disciplina delle varianti al piano territoriale regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 22.

Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti Pag. 26

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2001, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 15.

Modifica alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 «Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio», già modificata con legge regionale 15 dicembre 2000, n. 27 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 16.

Integrazione all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 17.

Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere) Pag. 29

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2001, n. 8.

Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2001, n. 9.

Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio Pag. 31

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2001, n. 10.

Provvedimenti in materia di opere pubbliche Pag. 31

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 11.

Integrazione all'art. 12-bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni - Norma di specificazione sul bilancio di cassa Pag. 31

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 12.

Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato Pag. 32

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2001, n. 16.

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI DI RILANCIO ECONOMICO, POTENZIAMENTO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE AL SERVIZIO DEI TRAFFICI

Art. 1.

Interventi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche in concorso con le Ferrovie dello Stato S.p.a., nella misura massima del 100 per cento ai consorzi ed enti di sviluppo industriale aventi sede nel territorio regionale per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, anche al fine dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari da questi gestiti aventi funzione di collegamento tra i binari che servono le unità produttive insediate nei rispettivi ambiti territoriali e le reti ferroviarie gestite dalle Ferrovie dello Stato S.p.a..

Art. 2.

Interventi a sostegno del completamento infrastrutturale dei centri merci polifunzionali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali, a servizio di tutta l'utenza, siano essi enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, contributi in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature.

Capo II

DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE, ABROGATIVE E TRANSITORIE

Art. 3.

Autorizzazioni periodiche alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali

1. Il comma 4 dell'art. 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.»

Art. 4.

Spese correnti nel settore della portualità di competenza regionale e della navigazione interna

1. Al fine di garantire tempestività e immediatezza nel fronteggiare eventuali urgenze, i programmi adottati dalla giunta regionale per gli interventi in materia di porti di competenza regionale e di navigazione interna, previsti dall'art. 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, nonché dall'art. 40 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e finanziati mediante accreditamento dei fondi al funzionario delegato della direzione regionale della viabilità e dei trasporti, conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle complessive risorse finanziarie disponibili.

Art. 5.

Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1994, in materia di contributi a favore dell'ente autonomo del porto di Trieste e dei consorzi per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e della zona dell'Aussa-Corno

1. In via di interpretazione autentica, nell'ambito dei programmi di investimento diretti al potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, finanziati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 10/1995, sono da considerarsi ammissibili a contributo anche le spese relative allo studio e alla realizzazione di impianti per il deposito, l'inertizzazione e il riutilizzo dei materiali di dragaggio, ivi compreso il costo delle relative aree.

Art. 6.

Eseguibilità degli acquisti mediante apertura di credito di competenza del direttore del servizio del trasporto pubblico locale

1. Al fine di consentire maggior tempestività per gli acquisti inerenti la sicurezza e la regolare funzionalità degli impianti a fine di cui all'art. 26, comma 2 e 3, della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 32/1996, e per gli acquisti inerenti l'attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto di cui all'art. 21 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, i programmi adottati dalla giunta regionale per gli interventi finanziati mediante apertura di credito a favore del direttore del servizio del trasporto pubblico locale, o di un funzionario da lui designato, conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7.

Disposizioni per accelerare le attività previste dall'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 2/2000, di competenza del servizio della viabilità

1. In relazione allo svolgimento dell'attività autorizzata dall'art. 4, comma 6, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, qualora l'amministrazione regionale intenda procedere direttamente attraverso i propri uffici, è altresì autorizzata a procedere, in via diretta, con apertura di credito a favore del funzionario delegato, all'acquisto di strumenti di supporto alla pianificazione e alla progettazione stradale e di strumenti per la gestione del catasto delle strade.

Art. 8.

Finanziamenti per infrastrutture

1. Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale n. 20/1997, la spesa complessiva di lire 16.500 milioni, suddivisa in ragione di L. 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale, con la denominazione «Finanziamenti alle province per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento di complessive L. 16.500 milioni, suddivise in ragione di L. 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

2. Al predetto onere complessivo di L. 16.500 milioni, suddiviso in ragione di L. 5.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 76 del prospetto D/2).

Art. 9.

Modifica al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2000, concernente il Polo intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari

1. All'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2000, le parole «relative alle opere di urbanizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interessate dalla realizzazione».

Art. 10.

Modifica al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2000, in materia di interventi connessi alla realizzazione del corridoio intermodale n. 5

1. All'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 2/2000, le parole «un contributo corrispondente all'onere di progettazione assunto a proprio carico, nel limite massimo di L. 3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. medesime».

Art. 11.

Finanziamento di attività promozionali nel settore dei trasporti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la promozione e/o partecipazione a iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate in conformità agli indirizzi programmatori di cui all'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 2, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale n. 10/2001, che conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

3. I fondi necessari per le iniziative di cui al comma 1 sono messi a disposizione del direttore del servizio del trasporto merci o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.

Art. 12.

Abrogazione della legge regionale n. 4/1985, recante interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'autotrasporto merci in conto terzi

1. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è abrogata.

Art. 13.

Contributi per i servizi marittimi internazionali

1. L'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 — 1. Al fine di assicurare lo svolgimento degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, esercitati da imprese con sede nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la particolarità dei servizi prestati.»

2. All'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 72/1979, le parole «degli autoservizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi».

Art. 14.

Contributo straordinario al comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis

1. Al fine di completare in maniera organica gli interventi previsti dal comma 61 dell'art. 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di L. un miliardo al comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Capo III

NORME PER ACCELERARE LE PROCEDURE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEI PORTI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 15.

Interventi in economia a cura del servizio dei porti e della navigazione interna

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'importo di L. 100 milioni previsto per gli interventi da eseguirsi in economia a cura del servizio dei porti e della navigazione interna, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 22/1987, è elevato a € 200.000.

Art. 16.

Accordi con soggetti privati

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici direttamente interessati all'utilizzo di canali marittimi e di vie di navigazione interna, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'amministrazione regionale.

Art. 17.

Redazione di piani regolatori dei porti

1. Al fine di favorire il completamento dell'elaborazione dei piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti, anche se non iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore del servizio dei porti e della navigazione interna è autorizzato a confermare, previa conforme deliberazione della giunta regionale, i contributi già concessi per la medesima finalità, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 22/1987, fissando termini perentori per la rendicontazione della spesa.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO TURISTICO BALNEARE

Art. 18.

Gestione del demanio turistico balneare

1. Al fine di fronteggiare le urgenti esigenze operative della direzione regionale della viabilità e dei trasporti anche in esito all'intervenuta disdetta della convenzione stipulata il 9 marzo 1998 tra la Regione e il Ministero dei trasporti e della navigazione, con conseguente cessazione dell'avvalimento delle capitanerie di porto per la gestione del demanio turistico balneare, è autorizzato, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, il trasferimento alla Regione, nel limite di due unità, del personale civile degli uffici marittimi già esercitante le suddette funzioni di gestione.

2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente all'area rivestita, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'amministrazione di provenienza, secondo la seguente equiparazione:

area funzionale - posizione economica: C1;
qualifica funzionale di equiparazione: consigliere;
numero di unità: 2.

3. L'inquadramento ha effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'amministrazione di provenienza; al personale medesimo spetta, alla data di inquadramento:

a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;

b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto dal comma 4.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

5. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

6. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata altresì a effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di nove unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale, uno con profilo professionale consigliere geologo e due con profilo professionale consigliere urbanista.

7. Alle assunzioni di cui al comma 6 si provvede mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte nei relativi profili professionali a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 4/2000.

8. Per quanto concerne la durata del rapporto di lavoro, nonché lo stato giuridico e il trattamento economico, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/1996.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 6 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;
U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;
U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Autorizzazioni di spesa

1. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.000 milioni, suddivisa in ragione di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 23.3.25.2.1027, con la denominazione «Contributi ai consorzi ed enti di sviluppo industriale regionali», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 23 - programma 23.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 4102 (2.1.243.5.09.19) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - servizio del trasporto merci, con la denominazione «Contributi ai consorzi ed enti di sviluppo industriale con sede in territorio regionale per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento dei raccordi ferroviari a servizio delle rispettive unità produttive - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo di L. 2.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.000 milioni, suddivisa in ragione di L. 1.000 milioni per l'anno 2001, di L. 2.000 milioni per l'anno 2002 e di L. 1.000 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.1028, con la denominazione «Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo 10 - programma 10.3 - rubrica n. 25 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 3881 (2.1.243.5.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - servizio del trasporto merci, con la denominazione «Contributi ai soggetti gestori di centri merci polifunzionali per il finanziamento di interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza delle opere, impianti ed attrezzature - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo di L. 4.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 1.000 milioni per l'anno 2001 di L. 2.000 milioni per l'anno 2002 e di L. 1.000 milioni per l'anno 2003.

3. Per le finalità previste dall'art. 11, comma 1, è autorizzata la spesa di L. 600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.1.564, con la denominazione «Attività promozionali nel settore dei trasporti», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo 10 - programma 10.1 - rubrica n. 25 - spese correnti, con riferimento al capitolo 3628 (2.1.141.2.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 25 - servizio del trasporto merci, con la denominazione spese per la promozione e/o partecipazione ad iniziative volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale integrato» e con lo stanziamento di L. 600 milioni per l'anno 2001.

4. Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale n. 72/1979, come sostituito dal comma 1 dell'art. 13, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 700 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.1.203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3911 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'art. 13, la denominazione del capitolo 3911 è così modificata: «Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali, per il trasporto di passeggeri con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia, per la particolarità dei servizi prestati».

6. Per le finalità previste dall'art. 14, comma 1, è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003, con riferimento al capitolo 3737 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - servizio della viabilità, con la denominazione «Contributo straordinario al comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di L. 1.000 milioni per l'anno 2002.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 7, comma 1, si fa fronte, nel limite di L. 200 milioni, con la spesa di L. 1.000 milioni autorizzata con l'art. 5, comma 158, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 283 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

2. All'onere complessivo di L. 2.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 1, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita 80 del prospetto D/2).

3. All'onere complessivo di L. 4.000 milioni, suddiviso in ragione di L. 1.000 milioni per l'anno 2001, di L. 2.000 milioni per l'anno 2002 e di L. 1.000 milioni per l'anno 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti (partita n. 73 del prospetto D/2).

4. All'onere complessivo di L. 1.300 milioni per l'anno 2001 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste, rispettivamente, per L. 600 milioni dall'art. 19, comma 3, e per L. 700 milioni dall'art. 19, comma 4, si fa fronte, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.4.25.2.214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3954 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. All'onere di L. 1.000 milioni per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 19, comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003, con riferimento al capitolo 3700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 giugno 2001

TONDO

(*Omissis*).

01R0516

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 17.

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, n. 35 del 29 agosto 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attivazione del servizio integrativo

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi «*una tantum*» a favore dei comuni e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 2.

Individuazione dei siti di stoccaggio

1. Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività agricole avviene presso centri appositamente attrezzati e controllati da un responsabile; questi sono soggetti alla tenuta di un registro di carico e scarico finalizzato all'oltro, da parte del soggetto gestore del servizio, della comunicazione di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 3.

Adempimento della tenuta dei registri

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni, i soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

Art. 4.

Accordi di programma

1. Le province possono stipulare accordi di programma con i comuni al fine di agevolare l'istituzione e il funzionamento del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, di cui all'art. 1.

Art. 5.

Contentori di prodotti fitosanitari

1. Fermi restando gli obblighi di legge, l'assessore regionale all'ambiente, sentita l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, specifiche disposizioni tecniche di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di favorirne il recupero.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2418 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti - con la denominazione «Contributi *una tantum* a favore dei comuni e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 per l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole» e con lo stanziamento di L. 200.000.000 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base del precitato stato di previsione della spesa con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per l'importo a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) unità previsionale di base 6.1.26.2.116 - capitolo 4150 - L. 100.000.000;

b) unità previsionale di base 22.3.61.1.369 - capitolo 6815 - L. 100.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 agosto 2001

TONDO

01R0594

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 18.

Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, n. 36 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali

1. Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennizzo forfetario di cui all'art. 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, spetta anche ai coordinatori dei servizi sociali ed ai responsabili delle strutture operative nominati con contratto di diritto privato, se provenienti da fuori Regione.

Art. 2.

Soppressione delle comunità montane

1. Le comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, con decorrenza dal 1° luglio 2000. Le relative funzioni saranno trasferite agli enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le comunità montane e gli enti interessati, nonché l'assegnazione del personale.

2. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, si provvederà alla nomina, con decorrenza 1° luglio 2000, di un commissario liquidatore per ciascuna comunità montana, su proposta dei sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive comunità montane.

3. Ai fini di cui al comma 2, il presidente in carica di ciascuna comunità montana convoca un'assemblea dei Sindaci entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il presidente della giunta regionale. L'Assemblea dei sindaci, presieduta dal sindaco del comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità, di commissario, entro e non oltre quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del commissario prescindendo dalla proposta.

Art. 3.

Modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative previste dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna

1. All'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna che prevedano una consistente pluralità di beneficiari, l'amministrazione regionale è autorizzata ad affidare tramite convenzioni ad enti o società esterni all'amministrazione stessa (Enti montani, Agemont S.p.a., società consortili costituite ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER o istituti di credito), l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle

iniziative. I costi relativi alle convenzioni di cui sopra, fanno carico al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna; sono fatti salvi i poteri di controllo dell'amministrazione regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 agosto 2001

TONDO

01R0595

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 19.

Modifiche della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86-ter) recante: «Indennizzo forfetario spettante ai coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, n. 36 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dei termini relativi alla soppressione delle comunità montane e scioglimento degli organi amministrativi delle stesse

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86-ter) le date «1° luglio 2000» e «29 febbraio 2000» sono, rispettivamente, sostituite dalle date «1° luglio 2002» e «28 febbraio 2002».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86-ter) è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della individuazione degli enti a cui trasferire le funzioni delle soppresse comunità montane, ai sensi del comma 1, sono sentiti preventivamente i sindaci dei comuni compresi nei territori delle comunità montane stesse».

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86-ter) è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi delle comunità montane sono sciolti. Con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, si provvede alla nomina, con decorrenza dalla data di scioglimento degli organi amministrativi, di un commissario straordinario per ciascuna comunità montana, su proposta dei sindaci dei comuni facenti parte delle rispettive comunità montane».

4. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86-ter) è sostituito dal seguente: «3. Ai fini di cui al comma 2, il presidente in carica di ciascuna comunità montana convoca una assemblea dei sindaci entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza, provvede alla convocazione il presidente della Regione. L'Assemblea dei sindaci, presieduta dal sindaco del comune più popoloso che risulti presente, designa, a maggioranza assoluta dei componenti, il soggetto da proporre in qualità di commissario, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente detto termine, si provvede alla nomina del commissario prescindendo dalla proposta».

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1 e 3 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (n. 86 ter) sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 agosto 2001

TONDO

01R0596

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 24/1996 e n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia*, n. 36 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di aucupio

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, le parole «, con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39» sono soppresse e, al comma 3 del medesimo art. 3, è soppresso il secondo periodo.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 e agli articoli 7, 10, 12-bis, 16, 20, 23, 31, 36, 38 e agli allegati B e C della legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, è sostituita dalla seguente:

«g) la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dal 1° settembre al 31 dicembre, a scelta del distretto venatorio;».

2. All'art. 7, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, dopo la parola «provvedono» sono aggiunte le seguenti: «, quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2».

3. All'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 30/1999, le parole «, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'Assemblea del distretto medesimo».

4. All'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, dopo la parola «proprietari» sono aggiunte le seguenti: «o conduttori».

5. Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie che si avvalgono del disposto di cui al comma 4, nel contesto delle procedure di cui all'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, i termini di integrazione della domanda sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

6. Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che abbiano conseguito la conversione ai sensi dell'art. 40, comma 7, della legge regionale n. 30/1999, con scorporo di porzioni di superficie, possono avvalersi del disposto di cui al comma 5.

7. Non possono venire concesse autorizzazioni per l'attivazione di aziende agri-turistico-venatorie di cui all'art. 11 della legge regionale n. 30/1999, la cui attività si dovrebbe svolgere nei territori ricompresi nelle aree di reperimento di cui all'art. 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

8. All'art. 12-bis della legge regionale n. 30/1999, come inserito dall'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 13/2000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'affidamento delle zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago, non soggette al pagamento della tassa regionale prevista dal comma 2 dell'art. 27, deve essere effettuato da parte dell'amministrazione regionale secondo la perimetrazione provvisoria, di cui agli allegati B e C».

9. Gli allegati B e C della legge regionale n. 30/1999 sono sostituiti dagli allegati B e C riportati all'allegato A della presente legge.

10. All'art. 12-bis, comma 3, della legge regionale n. 30/1999, le parole «alla delegazione dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) operante in regione» sono sostituite dalle seguenti: «alle delegazioni dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) competenti per territorio».

11. All'art. 12-bis della legge regionale n. 30/1999, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La giunta regionale provvede alla definitiva perimetrazione delle zone cinofile regionali entro un anno dall'acquisizione da parte dell'amministrazione regionale dell'accordo intercorso tra i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari delle aree e la riserva di caccia competente per territorio, e l'ente affidatario della gestione».

12. All'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, dopo le parole «alcun provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «o sospensione di termini».

13. All'art. 20 della legge regionale n. 30/1999, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I direttori delle riserve di caccia e i presidenti dei distretti venatori sono commissariati dall'amministrazione regionale qualora siano accertate definitivamente a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza».

14. All'art. 23, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 30/1999, dopo le parole «dall'assessore regionale competente» sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria».

15. All'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, sono soppresse le parole «ed il direttore della medesima»;

b) nel secondo periodo, le parole «il concessionario ed il consorzio dell'azienda faunistico-venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore della riserva di caccia, il concessionario e il consorzio dell'azienda faunistico-venatoria»;

c) nel secondo periodo, dopo le parole «in corso di validità» sono aggiunte le seguenti le seguenti: e siano accompagnati dall'invitante o da un suo delegato».

16. All'art. 36 della legge regionale n. 30/1999, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimano il presidente "pro tempore" del distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di presidenza».

17. All'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 30/1999, dopo le parole «tesserino venatorio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso di infrazioni alla normativa venatoria che rientrino fra quelle sanzionate penalmente o nel caso di prelievo dal piano annuale di abbattimento delle riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie. Il tesserino regionale di caccia è altresì ritirato qualora un cac-

ciatore commetta nuovamente una infrazione che rientri tra quelle sanzionate amministrativamente o una infrazione ai regolamenti annuali di gestione faunistico-venatoria delle riserve di caccia».

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 36 della legge regionale n. 30/1999, come aggiunto dal comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta, in fine, delle parole «contributi per le spese concernenti l'attività del Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 settembre 2001

TONDO

(Omissis).

01R0597

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 21.

Disposizioni varie in materie di competenza regionale

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia*, n. 36 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento del personale dell'azienda agricola Volpares

1. Il personale del ruolo unico transitorio di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'azienda agricola «Volpares» di Palazzolo dello Stella, è inquadrato, nel limite massimo di sette unità e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'ente di provenienza alla suddetta data, secondo le seguenti equiparazioni;

	Area funzionale posizione economica	Qualifica funzionale di equiparazione	Numero di unità
A	1	Commesso	3
B	1	Agente tecnico	2
B	2	Coadiutore	1
C	2	Consigliere	1

2. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche rivestite presso l'Ente di provenienza. Al personale medesimo spetta, alla data dell'inquadramento:

a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;

b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto nel comma 3.

3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.

4. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di personale comandato e proroga di contratti a tempo determinato

1. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in posizione di comando presso la Regione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, o di altre leggi regionali o statali, non si applicano i limiti previsti dall'art. 45 della medesima legge regionale n. 53/1981 per la durata dell'intera legislatura.

2. All'art. 10, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, le parole «al 31 dicembre 2001,» sono sostituite dalla parola «alla». Dopo la parola «DOCUP» sono aggiunte le parole «comunque non oltre il 31 dicembre 2002».

3. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, possono essere prorogati, dall'agenzia medesima, anche per esigenze diverse da quelle previste originariamente dal contratto di assunzione, alla relativa scadenza di un ulteriore biennio.

Art. 3.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 31/1997

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, come modificato dall'art. 21 della legge regionale n. 26/1999, dopo le parole e comunque per un periodo massimo di le parole «quattro anni» sono sostituite dalle parole «sei anni».

Art. 4.

Interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1994

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 9, commi 2 e 4, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, quali commissari delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, spetta l'amministrazione esclusiva e diretta di ogni rapporto giuridico connesso con tali gestioni, nonché la rappresentanza delle medesime in materia di liti attive e passive. Alle spese per debiti, oneri e risarcimento danni relative alle predette gestioni, si provvede con le risorse destinate al finanziamento delle funzioni del servizio sanitario regionale.

Art. 5.

Integrazione dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000

1. All'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'art. 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui».

2. Le disposizioni di cui all'art. 49, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 7/2000, come introdotto dal comma 1, si applicano anche ai procedimenti di recupero delle somme in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Proroga della durata in carica del comitato scientifico dell'osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane

1. La durata in carica del comitato scientifico dell'osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, di cui all'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'art. 124, comma 10, della legge regionale n. 13/1998, è prorogata fino alla costituzione dell'Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana di cui all'art. 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 17/1972

1. L'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 28/1999, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Società artigiana*). — 1. È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 1 e 2 e costituita:

a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'art. 1;

b) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 1.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 1 e 2 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'art. 1, detenga la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi della società di cui ai commi 1 e 2, la medesima mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai suddetti commi 1 e 2.

4. Le limitazioni numeriche stabilite dall'art. 2 si applicano alle imprese previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società».

Art. 8.

Finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale

1. Al fine di sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare i seguenti finanziamenti:

a) L. 140.000.000 all'ICART (Istituto culturale per l'artigianato) a sostegno della manifestazione «Friuli doc»;

b) L. 60.000.000 all'ente fiera di Pordenone a sostegno delle spese di allestimento e promozione del «Salone dell'artigianato» nell'ambito dello svolgimento della fiera campionaria;

c) L. 60.000.000 all'ente fiera di Udine a sostegno delle manifestazioni fieristiche «Ideanatale» e «SIGLA - Salone dell'imprenditoria giovanile e del lavoro autonomo».

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione e artigianato, servizio dell'artigianato, corredata dalla relazione illustrativa dell'intervento e dal relativo preventivo di spesa.

Art. 9.

Termini per le domande di contributo per i servizi di sviluppo agricolo

1. All'art. 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, al comma 3, le parole «30 settembre» sono sostituite con le parole «31 ottobre».

2. In via transitoria, la disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle domande presentate nel corso dell'anno 2000.

Art. 10.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 19/2000

1. All'art. 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Partecipano ai lavori del comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui all'art. 6, comma 4, prima parte, della legge regionale n. 12/1995, designati dal comitato di cui all'art. 3 della medesima legge regionale n. 12/1995. Agli stessi vengono rimborsate le spese di viaggio nei limiti di cui al comma 5».

Art. 11.

Anticipazione dei fondi statali a sostegno delle istituzioni e associazioni della minoranza slovena

1. Per le finalità di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale, n. 213, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 a titolo di anticipazione dei fondi assegnati dallo Stato per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5572 (1.1.190.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - servizio per le lingue regionali minoritarie - con la denominazione «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali»

Art. 12.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 4/2001

1. All'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, i commi 112, 113 e 114 sono sostituiti dai seguenti:

«112. La giunta regionale provvede, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 15, della legge regionale n. 10/2001, a istituire, in comune di Paluzza, un centro servizi per le foreste e le attività della montagna, posto alle dipendenze della direzione regionale delle foreste, per fornire, nei settori forestali, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria per l'utilizzo da parte di terzi del centro medesimo. Il centro utilizza i beni mobili, immobili e il personale di cui ai commi 110 e 111.

113. Per la gestione del centro è istituito il fondo regionale per la gestione del centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, nonché dell'art. 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

114. Il Fondo è alimentato mediante:

a) finanziamenti regionali;

b) ogni entrata derivante dalla cessione a pagamento a carico degli utenti o degli acquirenti di beni e di servizi.

114-bis. La giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per la gestione del Fondo e per l'attività del centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la direzione regionale delle foreste presenta alla giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal centro.

114-ter. Il Fondo costituisce autonomo soggetto di imposta ed è amministrato dal direttore regionale delle foreste».

2. In attesa dell'istituzione del centro servizi ai sensi del comma 112 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2001, come sostituito dal comma 1, la direzione regionale delle foreste può avviare provvisoriamente, mediante l'utilizzo dei beni immobili e mobili e del personale di cui ai commi 110 e 111 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2001, e sulla base di indirizzi stabiliti dalla giunta regionale, lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 112 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2001.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 1 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

- a) unità previsionale di base 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- b) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;
- c) unità previsionale di base 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;
- d) unità previsionale di base 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

2. Per le finalità previste dall'art. 8, comma 1, è autorizzata la spesa di L. 260.000.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 25.1.63.1.894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 8615 (2.1.172.2.10.23) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - servizio dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti all'ICART, nonché agli enti fiera di Udine e Pordenone a sostegno della realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale». Al predetto onere di L. 260.000.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8647 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Il reintegro delle somme anticipate è disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

4. In relazione al disposto dell'art. 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'art. 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di L. 900.000.000, ripartita in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.1 - rubrica n. 23 - spese d'investimento - con la denominazione «Fondo regionale per la gestione del centro servizi per le foreste e le attività della montagna», con riferimento al capitolo 3111 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 23 - servizio per la selvicoltura - con la denominazione «Finanziamenti al Fondo regionale per la gestione del centro servizi per le foreste e le attività della montagna» e con lo stanziamento complessivo di L. 900.000.000, ripartito in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

5. All'onere complessivo di L. 900.000.000, ripartito in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 4, si fa fronte mediante storno di pari importi dall'unità previsionale di base 7.1.23.1.120 dello

stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3102 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 settembre 2001

TONDO

01R0598

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, e successive modificazioni».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 17 del 27 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione legge regionale 31 luglio 1973, n. 26, e successive modificazioni».

1. All'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali, qualora le operazioni di voto referendarie non si svolgano presso gli uffici elettorali di sezione costituiti per le consultazioni nazionali, l'ufficio elettorale può non coincidere con ciascuna sezione.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Al comma 5 dell'art. 15 le parole «un ulteriore onorario fisso forfettario» sono sostituite dalle parole «la maggiorazione all'onorario fisso forfettario» e le parole «analogo onorario è corrisposto» sono sostituite dalle parole «analogo maggiorazione all'onorario è corrisposto».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 15 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, in caso di svolgimento contestuale delle operazioni elettorali relative a referendum regionali e altre consultazioni elettorali.».

4. Il comma 1 dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.».

5. Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente art. 30-bis:

«30-bis. Gli articoli 27, 28 e 29 non si applicano qualora il referendum consultivo riguardi la popolazione dell'intera regione. In tal caso delle operazioni dell'ufficio centrale è redatto verbale in tre esemplari uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi al presidente della giunta ed al presidente del consiglio regionale.

6. Dopo il comma 5 dell'art. 32 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione dello svolgimento di referendum, la regione attiva forme di consultazione delle realtà rappresentative dei comuni a livello regionale. I comuni assicurano la necessaria collaborazione nell'espletamento dei compiti loro spettanti ai sensi della presente legge.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 26 aprile 2001

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 26 aprile 2001, prot. n. 20102/853).

01R0439

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 9.

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 dell'8 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione:

a) disciplina le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale, così come definita all'art. 2, con particolare riferimento alle funzioni amministrative conferite alle regioni ed agli enti locali dal

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) in materia di viabilità;

b) promuove e disciplina la realizzazione di nuove tratte autostradali di rilevanza regionale;

c) promuove il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di infrastrutture per la viabilità;

d) promuove ed attua interventi volti al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sulla rete viaria di interesse regionale.

2. Nella programmazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge la Regione assicura ampio coinvolgimento delle autonomie locali, anche attraverso la consulta della mobilità e dei trasporti di cui all'art. 8, commi 2 e 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia).

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

Art. 2.

Rete viaria di interesse regionale

1. La rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali, nonché, sino alla approvazione della classificazione della rete stradale regionale di cui all'art. 3, dalla rete stradale trasferita in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 112/1998 e così come identificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

2. A decorrere dalla approvazione dei provvedimenti di classificazione di cui all'art. 3, la rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali e dalle strade classificate di interesse regionale.

Art. 3.

Classificazione della rete viaria

1. Ferma restando la classificazione delle strade di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la Regione e definisce criteri omogenei per una classificazione funzionale della rete viaria che interessa il territorio regionale, con esclusione della rete di interesse nazionale. I criteri di classificazione della rete sono basati su parametri fisico-tipologici, funzionali e di fruizione degli assi stradali e sono adottati con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, sentite le province e la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi provvedimenti di classificazione devono essere adottati o proposti per l'approvazione entro un anno dalla definizione dei criteri, previo parere della consulta della mobilità e dei trasporti.

2. I comuni sono tenuti ad uniformarsi ai criteri di classificazione di cui al comma 1 nella predisposizione ed approvazione della classificazione della rete di propria competenza, fatta salva l'approvazione regionale nel caso si proponga la classificazione di uno o più assi al livello amministrativo superiore.

3. La classificazione delle strade provinciali, ivi comprese quelle appartenenti alla rete di interesse regionale, è proposta dalle province competenti in applicazione dei criteri di classificazione di cui al comma 1 ed approvata con deliberazione della giunta regionale.

4. Il trasferimento di singole tratte stradali dalle province ai comuni, in seguito alla classificazione della rete viaria, è subordinata al rilascio delle tratte stesse nel rispetto degli standard di cui all'art. 4, con sottoscrizione di verbale di consegna corredato della documentazione relativa alla gestione dell'asse stradale.

5. Nell'ambito della classificazione della rete viaria di cui al presente articolo, la Regione definisce un programma di priorità di interventi per la riqualificazione della rete viaria di interesse regionale, provinciale e locale. A tali interventi vengono destinate specifiche risorse del bilancio regionale.

Art. 4.

Manutenzione della rete viaria

1. La Regione definisce appositi accordi di programma triennali con le province e i comuni per la manutenzione ordinaria della rete viaria quale strumento operativo per conseguire un più elevato livello di prestazioni della rete, anche in termini di riduzione delle condizioni di rischio di incidenti stradali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale, sentite le province e la competente commissione consiliare, stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli enti competenti sono tenuti ad uniformarsi.

3. Gli standard minimi di cui al comma 2 definiscono i livelli di qualità minimi da assicurarsi, nonché le tipologie ed i cicli di manutenzione programmata, specifici per ogni classe stradale così come definita sulla base della classificazione di cui all'art. 3.

4. Le province e i comuni, anche su proposta della giunta regionale, possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.

Art. 5.

Programmazione e sviluppo della rete viaria regionale

1. La programmazione degli interventi sulla rete viaria regionale si attua secondo i contenuti del piano regionale della mobilità e dei trasporti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 22/1998.

2. La programmazione viene articolata in obiettivi nell'ambito del programma regionale di sviluppo.

3. Il documento di programmazione economica e finanziaria regionale provvede annualmente ad aggiornare l'articolazione di cui al comma 2 in coerenza con l'evoluzione del quadro programmatico e gestionale.

4. Fino all'approvazione del piano di cui al comma 1, la programmazione degli interventi si attua secondo le linee di indirizzo approvate dalla giunta regionale con deliberazione n. 6/48879 del 1º marzo 2000.

TITOLO III AUTOSTRADE REGIONALI

Art. 6.

Definizione di autostrada regionale

1. Si definiscono autostrade regionali le autostrade oggetto di concessione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, interamente ricomprese nel territorio regionale, che assolvano prevalentemente ad esigenze di mobilità di scala regionale e che non siano oggetto di concessione nazionale.

Art. 7.

Concessione di autostrada regionale

1. La realizzazione delle autostrade regionali è subordinata al rilascio di specifiche concessioni regionali così come disciplinato dal presente titolo.

2. La giunta regionale affida a soggetti pubblici, privati o a partecipazione mista la concessione di autostrada regionale; la concessione ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica dell'opera e dei lavori ad essa funzionalmente e strutturalmente correlati.

3. La compiuta definizione delle obbligazioni inerenti alla concessione è oggetto di specifica convenzione, il cui schema è approvato dalla giunta regionale, che:

a) regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario;

b) raccorda l'ambito dei rapporti tra Regione e concessionario con l'ambito dei rapporti convenzionali da stabilirsi tra il concessionario stesso ed altri concessionari di autostrade nazionali o regionali con le quali la nuova tratta autostradale debba stabilire connessioni dirette.

4. La convenzione di cui al comma 3 è trasmessa alla competente commissione consiliare.

5. Qualora, nel rapporto tra l'importo dell'investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell'opera con soli investimenti dell'imprenditore, è facoltà della giunta regionale prevedere, in sede di formulazione del bando di gara, previa accertata disponibilità nel bilancio regionale:

a) una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell'opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell'obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo dell'intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere dei correlati oneri finanziari ed imposte;

b) l'erogazione al concessionario di un contributo per l'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria nel periodo di progettazione e realizzazione dell'opera, soggetto a restituzione senza interessi nell'arco massimo di venti anni a decorrere dal termine che viene fissato in sede di convenzione finanziaria. Tale termine non può essere superiore al termine di realizzazione delle opere così come determinato in concessione;

c) le forme di sostegno finanziario di cui alle lettere a) e b) vengono erogate previa corresponsione di idonee garanzie e possono essere concorrenti, fermo restando il limite massimo del 50% dell'importo complessivo dell'intervento.

6. La corresponsione al concessionario del finanziamento di cui al comma 5 può intervenire in soluzione unica ad intervenuto collaudo dell'opera ovvero in più rate correlate all'avanzamento dei lavori.

7. La durata massima delle concessioni di autostrade regionali è di trenta anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera. Tale durata può essere eccezionalmente elevata sino ad un massimo di trentacinque anni complessivi, a fronte della comprovata necessità di realizzare opere di particolare complessità e di elevato costo chilometrico. La concessione può essere prorogata una sola volta e per un periodo non superiore ad anni cinque, nel caso in cui per sopravvenute modifiche normative o per effetto di calamità naturali non risulti conseguibile il risultato previsto in convenzione.

8. Alla scadenza della concessione l'autostrada regionale torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.

9. La giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti concessionari funzioni di controllo e vigilanza in relazione alla predisposizione della progettazione, alla conforme esecuzione dei lavori di costruzione dell'infrastruttura e delle opere complementari e/o correlate, al rispetto dell'impianto economico-finanziario, all'applicazione delle tariffe e complessivamente al corretto adempimento delle obbligazioni previste in convenzione, comprese le opere di compensazione e di mitigazione ambientale.

Art. 8.

Affidamento della concessione

1. La giunta regionale individua il soggetto concessionario mediante gara internazionale con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato dalle necessarie specifiche ed analisi atte a definire compiutamente l'opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di pedaggio.

2. Con regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti da parte della giunta regionale le modalità di formulazione degli atti di gara, i parametri per la qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici, le relative modalità di funzionamento, nonché ogni altro elemento occorrente a garantire la trasparenza, correttezza e piena funzionalità della procedura di aggiudicazione.

Art. 9.

Corrispettivi concessionari

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all'art. 10, comma 4, lettere *f*) e *g*).

2. Il risultato economico dell'esercizio concesso è oggetto di verifica triennale a decorrere dalla terza annualità utile. Qualora dalla verifica del ciclo d'esercizio si riscontri saldo positivo tra rientro da tariffa effettivo e rientro prefigurato nell'ambito del piano economico-finanziario della concessione, lo stesso viene corrisposto dal concessionario alla Regione sino ad avvenuta restituzione della eventuale contribuzione da questa assicurata all'intervento. A restituzione avvenuta, ovvero qualora non vi sia stata partecipazione regionale, quota parte corrispondente al 50% di tale saldo è corrisposta dal concessionario alla Regione, ovvero può essere utilizzata, previa conforme deliberazione della giunta regionale, per la riduzione delle tariffe applicate sulla tratta.

3. Gli introiti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti al bilancio regionale e vengono finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, ivi comprese quelle per il trasporto pubblico, nonché per l'inserimento e la mitigazione ambientale delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.

Art. 10.

Tariffe di pedaggio

1. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio da applicarsi sulle autostrade regionali e l'adeguamento delle stesse; le tariffe ed i relativi parametri di adeguamento sono specificamente determinati per ogni autostrada regionale ed in ragione delle specificità socio-territoriali e vengono posti a base della gara per l'aggiudicazione della concessione.

2. La concessione e la relativa convenzione finanziaria di cui all'art. 7, comma 3, definiscono, altresì, i casi e le modalità con cui le tariffe e/o la durata della concessione vengono adeguati al variare dei parametri di riferimento posti a base della concessione, ovvero al variare delle norme di riferimento.

3. Le tariffe vengono determinate con riferimento ai seguenti obiettivi:

a) consentire la più elevata percentuale di copertura del costo dell'investimento compatibile con il mercato della domanda e dell'offerta infrastrutturale;

b) garantire elevati livelli qualitativi del servizio reso dall'infrastruttura;

c) concorrere alla internalizzazione dei costi marginali ed esterni della mobilità veicolare assicurata dall'infrastruttura.

4. Concorrono alla determinazione delle tariffe, rispetto agli obiettivi di cui al comma 3:

a) l'importo complessivo di realizzazione dell'infrastruttura;

b) i livelli stimati di fruizione;

c) la durata della concessione;

d) i costi di gestione dell'infrastruttura nell'arco di durata della concessione;

e) la qualità ed il livello dei servizi che devono essere assicurati;

f) i costi marginali ed esterni ai costi di cui alle precedenti lettere, con riferimento al comma 3, lettera *c*), quali i costi ambientali dell'opera, gli effetti della congestione e dell'incidentalità, per un corrispettivo determinabile nella misura massima del 5% della tariffa determinata in convenzione;

g) un corrispettivo percentuale sui ricavi definito dalla Regione entro il bando di gara;

h) i proventi attesi da eventuali servizi accessori ed esterni al servizio autostradale resi in concomitanza con questo;

i) eventuali altri oneri gravanti sull'esercizio della concessione.

5. Le tariffe determinate in sede di convenzione sono soggette ad adeguamento in ragione del variare dei seguenti parametri:

a) tasso di sconto applicato all'eventuale finanziamento bancario che assiste l'intervento;

b) altri parametri determinati in sede di convenzione.

6. Il bando di gara per l'affidamento della concessione definisce l'incidenza massima dei parametri di adeguamento delle tariffe rispetto alla tariffa determinata in sede di convenzione e rispetto alle tariffe praticate su altre tratte autostradali.

TITOLO IV
FINANZA DI PROGETTO

Art. 11.

Finanza di progetto

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché altre infrastrutture di trasporto a pedaggio, in regime di finanza di progetto.

2. I requisiti infrastrutturali minimi che devono essere assicurati per ogni singola fattispecie sono definiti con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli interventi in regime di finanza di progetto promossi dalla Regione, dalle province e dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.

4. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un'opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici contratti che vincolano committente, progettisti, consulenti, appaltatori e finanziatori dell'opera, definendo le sfere di rispettiva competenza e responsabilità.

5. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di ogni intervento:

a) caratterizzato da preponderante interesse pubblico;

b) chiaramente definito in sede di gara d'appalto secondo parametri tecnici e finanziari;

c) le cui prestazioni attese siano misurabili;

d) per il quale sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera ed in un periodo massimo trentennale, la redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.

6. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono essere oggetto di finanziamento pubblico anche nelle forme e con le procedure di cui all'art. 7, comma 5.

Art. 12.

Promozione degli interventi in finanza di progetto

1. La promozione di interventi da realizzarsi in regime di finanza progetto consiste:

a) nello sviluppo di una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all'art. 11, comma 5, nella forma del progetto preliminare di cui all'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) nel caso di soggetto proponente non coincidente con l'ente interessato, consiste altresì nella sottoposizione della proposta all'amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della proposta stessa.

2. Nel caso di progetto direttamente sviluppato a cura dell'amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previa concertazione con le amministrazioni interessate secondo le procedure di cui all'art. 19.

3. Nel caso di progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottopone all'amministrazione competente il progetto d'intervento contenente i documenti, gli elaborati e le analisi, specificati con la deliberazione di cui al comma 4, e provvede a rendere pubblica la proposta presentata. Entro novanta giorni dalla pubblicizzazione della proposta, è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti, che devono essere formulate in osservanza di quanto previsto al comma 1. Entro i novanta giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l'amministra-

zione competente esprime la propria valutazione sulla proposta e l'eventuale scelta tra quelle presentate. La proposta selezionata, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell'amministrazione competente, secondo le procedure di cui all'art. 19, viene posta a base della gara di aggiudicazione.

4. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) i documenti, elaborati ed analisi occorrenti alla definizione della proposta di cui al comma 1;

b) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;

c) le modalità di pubblicizzazione delle proposte di cui al comma 3;

d) le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso, qualora si tratti di soggetti diversi.

Art. 13.

Incentivazione della finanza di progetto

1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico-economica dell'operazione e di predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della relativa concessione.

2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l'intervento, previa valutazione della rispondenza della proposta tecnico-economica ai parametri di cui all'art. 11, comma 5.

3. Le risorse anticipate vengono computate quale elemento di costo dell'operazione e sono restituite secondo modalità oggetto di specifico provvedimento che la giunta regionale adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'amministrazione del fondo, il direttore generale competente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, stipula apposita convenzione con Finlombarda; il fondo è incrementato dagli interessi maturati sugli impieghi del fondo stesso.

TITOLO V SICUREZZA STRADALE

Art. 14.

Azioni in materia di sicurezza stradale

1. La Regione, in armonia con il Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e secondo le indicazioni dell'osservatorio di cui all'art. 16, promuove ed assume iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete viaria di interesse regionale.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito attraverso:

a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e l'adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio nazionale delle ricerche, volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento alla rimozione delle cause di incidenti stradali;

b) il conseguimento degli standard minimi di manutenzione di cui all'art. 4;

c) l'installazione e gestione di strumenti informativi, di monitoraggio e di controllo, atti a migliorare le condizioni generali e specifiche della circolazione;

d) iniziative di regolamentazione della circolazione, anche riferite a specifiche situazioni periodiche, meteorologiche o di altra origine, fatto salvo quanto disposto dall'art. 98, comma 1, lettera c) e lettera i) del decreto legislativo n. 112/1998;

e) l'analisi dello stato delle infrastrutture, dei livelli di fruizione delle stesse, della quantità e della casistica degli incidenti stradali, nonché delle proposte e delle esperienze in materia, anche a carattere sperimentale, utili alla individuazione delle cause di incidenti stradali;

f) l'attuazione diretta, ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, ivi comprese le attività attuate sul piano educativo da parte degli enti preposti.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), riguardano:

a) la sede stradale, intesa come superficie compresa entro i confini stradali, comprendente la carreggiata e le fasce di pertinenza;

b) i manufatti;

c) le pertinenze sia di servizio, sia di esercizio con particolare riferimento agli impianti di drenaggio idrico e di illuminazione;

d) le barriere di sicurezza;

e) l'arredo, la segnaletica, i sistemi semaforici e gli altri apparati affini.

4. La giunta regionale predisporre ed approva il programma degli interventi di cui al presente titolo, nel quale sono altresì definiti i criteri, l'ammontare e le procedure di assegnazione dei relativi finanziamenti.

Art. 15.

Iniziative di sensibilizzazione ed educazione stradale

1. La Regione promuove iniziative di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale, anche finalizzate a particolari categorie di utenti, favorendo l'iniziativa degli enti locali, delle associazioni interessate, delle università e delle scuole di ogni ordine e grado, ovvero di altri soggetti anche privati, nonché partecipando alle iniziative previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale.

2. La Regione garantisce la diffusione di informazioni sullo stato della rete stradale e della circolazione, con il concorso degli enti locali e degli enti interessati, con particolare riferimento agli Automobile club.

3. Nell'ambito delle attività dell'osservatorio di cui all'art. 16:

a) viene redatto e presentato il «Rapporto annuale sulla circolazione e sicurezza stradale della Regione Lombardia»;

b) vengono riconosciuti gli interventi e le iniziative anche formative per la sicurezza stradale promosse e/o realizzate dagli enti locali e dagli istituti scolastici;

c) può essere prevista la realizzazione di iniziative espositive e/o di dimostrazioni di iniziative, di proposte e di soluzioni tecniche per la sicurezza stradale;

d) si realizzano manifestazioni specificamente indirizzate alla popolazione in età giovanile.

Art. 16.

Osservatorio regionale del traffico e della sicurezza stradale

1. La giunta regionale assicura, attraverso le strutture della competente direzione generale, le funzioni di osservatorio regionale del traffico e della sicurezza stradale.

2. L'osservatorio svolge funzioni di:

a) raccolta dei dati di incidenti stradali, elaborazione ed analisi dei dati relativi alla consistenza, allo stato ed all'utilizzo delle infrastrutture viabilistiche che interessano il territorio della Lombardia, curando la definizione di idonei strumenti di raccordo informativo, monitoraggio e controllo;

b) individuazione degli assi stradali e delle situazioni infrastrutturali ad alto rischio di incidenti stradali, analisi delle relative cause e definizione degli interventi occorrenti;

c) individuazione di iniziative atte a migliorare la circolazione e diminuire i livelli di rischio;

d) raccolta ed analisi di proposte ed esperienze in materia di sicurezza del traffico e della circolazione;

e) individuazione di iniziative sperimentali;

f) elaborazione del «Rapporto annuale sulla circolazione e la sicurezza stradale della Regione Lombardia»;

g) proposta ed elaborazione di programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale;

h) diffusione delle informazioni raccolte ed elaborate.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l'osservatorio valorizza ogni esperienza e compito già svolto da altro ente o soggetto, operando nella prospettiva di una articolazione provinciale delle funzioni in coordinamento con le attività di privati, pubbliche amministrazioni, autonomie funzionali ed organi dello Stato.

Art. 17.

Pubblicità stradale

1. La Giunta regionale provvede alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione delle tariffe per le licenze e le concessioni, nonché, nel rispetto di quanto disposto dal codice della strada, all'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade costituenti la rete viaria di interesse regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla entrata in vigore della presente legge, ogni richiesta di nuova installazione o modifica di cartello deve essere corredata da nota di accreditamento regionale dell'operatore, la cui formulazione è disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.

3. La nota di accreditamento regionale è rilasciata agli operatori che ne facciano richiesta ed è soggetta a rinnovo automatico quadrimestrale. Il rinnovo è sospeso in caso di intervenuta verifica di inadempienze o violazioni commesse dagli operatori e verbalizzate dagli enti competenti ovvero direttamente riscontrate a cura dell'osservatorio di cui all'art. 16.

4. Modalità e durata della sospensione della nota di accreditamento e correlate procedure sanzionatorie sono definite entro la deliberazione di cui al comma 2.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati la lettera *b)* del comma 115 ed il comma 117 dell'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

Art. 19.

Procedure di concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali

1. Per l'acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario ed intermodale di interesse regionale, è indetta conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in quanto applicabili.

2. La conferenza di servizi si articola in due distinte, successive fasi, ognuna delle quali si conclude con specifica determinazione:

a) la fase preliminare verifica la fattibilità dell'intervento infrastrutturale sulla base del progetto preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situa-

zione viabilistico-infrastrutturale, ambientale, urbanistico-territoriale ed economico-sociale ed è condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali; tale fase comporta la valutazione dei fattori ambientali limitatamente alla sostenibilità, alla localizzazione ed alle principali connotazioni tipologiche del progetto stesso;

b) la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale ed assolve contestualmente agli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale).

3. La giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di fattibilità:

a) prende atto degli esiti della verifica di compatibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo;

b) definisce l'ampiezza del corridoio di salvaguardia per ogni fattispecie infrastrutturale;

c) appone il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio così individuato.

4. Dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal corridoio: detto vincolo comporta l'inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire l'edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio di concessione edilizia con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti.

5. Le indicazioni fornite in sede di verifica preliminare di fattibilità possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nella fase successiva del procedimento.

6. La fase di valutazione conclusiva del progetto verifica la corrispondenza del progetto definitivo alle condizioni indicate nella conferenza di servizi sul progetto preliminare e perviene alle determinazioni conclusivi in ordine al progetto definitivo.

7. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, a detta conferenza, produce le eventuali variazioni agli strumenti urbanistici comunali difformi ed è immediatamente esecutivo. Il provvedimento è assunto dalla giunta regionale o dalle giunte provinciali, a decorrere dall'entrata in vigore dei rispettivi piani territoriali di coordinamento, ai fini della determinazione delle conseguenti variazioni urbanistiche.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Per gli interventi in capitale previsti all'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di L. 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003.

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

3. All'onere complessivo di L. 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di L. 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003, della dotazione finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese di investimento» del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.8.1.2.3.119.9640).

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente è apportata la seguente variazione:

alla funzione obiettivo 4.8.1. «Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità in Lombardia», spesa in capitale, è istituita l'U.P.B. 4.8.1.2.3.119 «Innalzamento dei livelli di sicurezza nella mobilità di persone e merci» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di L. 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003;

alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per le spese di investimento» è ridotta di L. 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di L. 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 4 maggio 2001

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2001 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 aprile 2001, prot. n. 21602/851).

01R0440

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2001, n. 10.

Utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso delle aziende sanitarie.

(Pubblicata nel *supp. ord.* al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 19 dell'8 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Lombardia, fatte salve l'autonomia gestionale e le procedure di contabilità generale delle aziende sanitarie, coordina e promuove l'utilizzo all'estero con priorità verso i Paesi in via di sviluppo, ai fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie lombarde ai sensi dell'art. 130 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 (Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi e di competenza delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.), nonché mediante eventuale convenzione, del patrimonio mobiliare dismesso da parte delle strutture sanitarie private accreditate ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) operanti sul territorio lombardo.

Art. 2.

Procedimento

1. All'inizio di ogni esercizio finanziario la giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale, acquisisce l'elenco dei beni dismessi dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle aziende ospedaliere (A.O.) e dalle strutture sanitarie private accreditate contenente, altresì, una sommaria descrizione degli

stessi e procede alla sua pubblicizzazione, curandone l'aggiornamento almeno trimestrale, sulla base delle segnalazioni delle A.S.L., delle A.O. e delle strutture sanitarie private accreditate.

2. Le A.S.L., le A.O. e le strutture sanitarie private accreditate conservano tali beni per quattro mesi dalla trasmissione dell'elenco alla Regione o dall'iscrizione successiva.

3. I soggetti beneficiari di cui all'art. 3 presentano alla struttura di cui al comma 1 apposita richiesta accompagnata da una dichiarazione circa l'utilizzo e la destinazione dei beni.

4. La struttura di cui al comma 1 e la struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria esaminano le richieste pervenute e sulla base dell'eventuale emergenza di carattere umanitario, della coerenza con i progetti regionali di cooperazione in corso, nonché dell'ordine di presentazione, comunicano l'esito alla struttura sanitaria interessata e al soggetto richiedente entro sessanta giorni.

5. La struttura sanitaria interessata procede all'assegnazione dei beni gratuitamente con le modalità previste le norme di contabilità vigenti. I soggetti assegnatari sono tenuti a documentare alla struttura regionale di cui al comma 1 l'avvenuta consegna del bene.

6. Decorso il termine previsto dal comma 2 senza che sia pervenuta valida richiesta dei beni inseriti in elenco, le strutture sanitarie interessate procedono allo smaltimento degli stessi sulla base della legislazione vigente.

7. Le modalità e le spese di prelievo e di trasporto sono a carico del soggetto richiedente.

8. La giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia una relazione trimestrale sulla utilizzazione dei beni di cui alla presente legge.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 1:

a) il Comitato regionale e i comitati provinciali della Croce rossa italiana;

b) la Caritas nelle sue articolazioni diocesane;

c) organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) operanti sul territorio regionale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 maggio 2001

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2001 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 aprile 2001, prot. n. 20702/900).

01R0441

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2001, n. 18.

Nuova proroga del termine di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 1^o agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga del termine di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20

1. Il termine di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) è ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 luglio 2001

BIASOTTI

01R0604

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2001, n. 19.

Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 1^o agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'attività degli operatori del turismo subacqueo e detta norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, anche a scopo professionale, delle attività di istruttore e di guida subacquea, dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle associazioni senza scopo di lucro.

2. Restano ferme le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli usi marittimi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività se effettuate con autorespiratore, devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal brevetto stesso.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico pratico ed emesso da una organizzazione didattica, riconosciuta a livello nazionale o internazionale, per l'attività subacquea.

3. Per organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo.

4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna, a scopo turistico e ricreativo, a persone singole o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto accompagna, a scopo turistico e ricreativo, singoli o gruppi in possesso di brevetto.

6. Per centri di immersione e di addestramento subacquei si intendono quei soggetti che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività turistica ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell'ambiente.

Art. 3

Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo

1. È istituito presso la Regione Liguria l'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) guide subacquee;
- b) istruttori subacquei;
- c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee.

2. L'Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo comprende anche la sezione delle principali organizzazioni didattiche, nazionali o internazionali, per l'attività subacquea.

3. L'elenco è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria (B.U.R.L.).

Art. 4.

Esercizio della attività di guida e istruttore subacqueo

1. L'esercizio dell'attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo nel territorio della Liguria è subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 3. Ai fini della iscrizione le guide e gli istruttori devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;

c) non aver riportato condanne tra quelle previste all'art. 11 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) diploma di scuola dell'obbligo, o diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco di cui all'art. 3;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;

g) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività.

Art. 5.

Esercizio della attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo

1. L'apertura e l'esercizio delle attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Liguria sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 3. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:

a) partita IVA;

b) iscrizione presso la camera di commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;

c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;

e) idonee dotazioni di pronto soccorso;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

2. Per le succursali o filiali di centri di immersione e di addestramento subacqueo aventi sede principale in altra Regione italiana o Stato dell'Unione europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma 1.

3. I centri di immersione e addestramento nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'elenco di cui all'art. 3.

4. La giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso dei requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sentite anche le categorie degli operatori del turismo subacqueo, come individuate nell'Elenco previsto dall'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono l'attività subacquea in modo continuativo per i propri associati, per esercitare l'attività nel territorio della Liguria devono essere iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3 e possedere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e), f).

2. Le associazioni di cui al comma 1, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'elenco di cui all'art. 3.

Art. 7.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 3 è rivolta al dirigente della struttura regionale competente.

2. Il dirigente con proprio decreto definisce per ciascuna sezione dell'elenco lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione da allegare.

3. L'iscrizione nell'elenco è disposta dal dirigente della struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con l'inutile decorso del termine, la domanda si considera accolta ed il responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi, comunica al destinatario del provvedimento l'avvenuto assenso.

4. Il dirigente della struttura competente dispone la cancellazione o la sospensione dall'elenco in conseguenza della perdita dei requisiti o dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11.

Art. 8.

Rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di dichiarazione sostitutiva di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco stesso unitamente, per i soggetti di cui all'art. 4, a certificazione di idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività.

Art. 9.

Uso della denominazione

1. La Regione rilascia alle guide ed agli istruttori subacquei iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 apposito tesserino identificativo su cui sono riportati la sezione di appartenenza all'elenco con il numero progressivo attribuito.

2. La denominazione di «cenno di immersione o di addestramento subacqueo», anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese e alle associazioni iscritte nell'elenco regionale.

3. Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

4. Nei centri di immersione e di addestramento subacquei deve essere esposta in modo visibile, copia attestante l'iscrizione nell'elenco regionale, con l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate. Analoga documentazione deve essere esposta nelle sedi delle associazioni di cui all'art. 6.

Art. 10.

Tariffe

1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione ed alle province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.

Art. 11.

Sanzioni

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per gli iscritti nell'elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dall'art. 2 comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000;

b) per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori non autorizzati all'esercizio dell'attività, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 4.000.000 a L. 12.000.000;

c) per coloro che esercitano l'attività di operatore del turismo subacqueo, senza essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'art. 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 6.000.000;

d) per chi ricorre all'uso della denominazione «centro di immersione o addestramento subacqueo», senza essere iscritto nella specifica sezione dell'elenco di cui all'art. 3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

2. Gli iscritti nell'elenco regionale che nell'esercizio della loro attività violino quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 o dalle ordinanze delle locali capitanerie di porto sull'attività subacquea o dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall'elenco di cui all'art. 3 per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel caso di ripetuta violazione, può essere disposta la cancellazione con divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante attività turistico ricreativa o didattica, può essere disposta la sospensione dall'elenco regionale per un periodo minimo di sei mesi e fino ad un

massimo di diciotto mesi. Dell'avvenuta applicazione della sanzione è data tempestiva comunicazione all'organizzazione didattica che ha rilasciato il brevetto subacqueo.

3. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali o amministrative statali vigenti in materia.

4. Per l'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Norme finali e transitorie

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 4 e abbiano conseguito i brevetti di guida o istruttore nati dalle seguenti organizzazioni didattiche nazionali e internazionali, sono iscritti nella sezione guide e istruttori dell'elenco di cui all'art. 3 su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- CMAS (Confederazione mondiale delle attività subacquee)
- FIPSAS (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee)
- ACUC (American canadian underwater certification)
- PADI (Professional association of diving instructors)
- NAUI (National association of underwater instructors)
- SSI (Scuba schools international)
- IDEA (International diving educators association)
- NASDS (National association of scuba diving school)
- FIAS (Federazione italiana attività subacquee)
- ANIS (Associazione nazionale istruttori subacquei)
- UISP (Lega nazionale attività subacquee)
- HSA (Associazione nazionale attività subacquee e natatorie per disabili)
- ASPH (Associazione subacquea portatori di handicap)
- IAHD (Associazione internazionale per subacquei portatori di handicap)
- NASE (National academy of scuba educators)
- IANTD (International association of nitrox & technical divers)
- PSA (Professional scuba association Europe)
- SNSI (Scuba nitrox safety international)
- DIA (Dive international agency)
- TSA (Trinix scuba association).

La sezione dell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 comprende le principali organizzazioni didattiche, nazionali ed internazionali, per l'attività subacquea ed è aggiornata periodicamente con deliberazione della giunta regionale.

3. I centri di immersione e di addestramento subacquei, che dimostrino di aver esercitato detta attività per almeno due anni negli ultimi cinque e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le associazioni senza scopo di lucro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 sono iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 nella rispettiva sezione su domanda da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, nei casi di cui ai commi 3 e 4, il possesso dei requisiti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del comma 1 dell'art. 5 è dimostrato con la dichiarazione sostitutiva di conformità alle normative vigenti.

6. I modelli di domande di cui al comma 2 dell'art. 7 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* Regione Liguria entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino* medesimo.

7. Sono ritenute valide le domande già presentate ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 28 (norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) e il relativo procedimento si conclude con provvedimento espresso entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 24 marzo 2000 n. 28 (norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 luglio 2001

BIASOTTI

01R0605

LEGGI REGIONALI 13 luglio 2001, n. 20.

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 1° agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione dell'accordo

1. È approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, riguardante le modalità di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla presente legge.

2. Le designazioni, le intese e le richieste previste in capo alla Regione Liguria dall'accordo di cui al comma 1, sono di competenza della giunta regionale, secondo le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).

Art. 2.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 18 giugno 1979 n. 21 (organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta).

Art. 3.

Norma finale

1. Gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione dello stesso.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante imputazione della spesa al Cap. 5296 relativo alla ripartizione del fondo sanitario regionale, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 luglio 2001

BIASOTTI

01R0606

ALLEGATO

Art. 1.

Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le modalità di gestione, organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Art. 1.

Competenze

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, di seguito denominato Istituto, fatte salve le attribuzioni e le competenze statali, opera come strumento tecnico - scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, garantendo gratuitamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche.

2. L'Istituto provvede ad espletare le funzioni, i compiti e le attività previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2.

Organi

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 3.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della sanità, due dalla Regione Piemonte uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. I componenti del consiglio sono scelti fra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

3. Il consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni; i componenti possono essere confermati non più di una volta. Il presidente della Regione Piemonte provvede alle nomine ed alla convocazione della prima riunione, nel corso della quale vengono eletti il presidente ed il vicepresidente.

4. In caso di cessazione anticipata di uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede alla sostituzione; i nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio.

5. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i membri dei Parlamenti europeo e nazionale, dei consigli e delle giunte delle Regioni interessate;

b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;

c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

6. I componenti del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni in caso di:

a) scioglimento dell'organo regionale che li ha designati;

b) dimissioni volontarie;

c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa;

d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

e) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

7. Entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza delle condizioni previste dal comma 6, il consiglio di amministrazione dell'Istituto informa il presidente della Regione Piemonte, il quale, nei casi previsti dalle lettere c), d) ed e), provvede a contestarne la sussistenza all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, il presidente della Regione Piemonte decide definitivamente.

8. Nei confronti del consigliere designato dal Ministro della sanità la contestazione viene effettuata con le stesse modalità previste per i componenti di designazione regionale ed il procedimento in corso è segnalato al Ministro della sanità.

Art. 4.

Attribuzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto ed in particolare definisce, sulla base delle indicazioni programmatiche fornite dalle Regioni e dal Ministero della sanità, per quanto di rispettiva competenza, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'ente.

2. Il consiglio di amministrazione in particolare:

a) predisporre lo statuto ed eventualmente provvede alla sua revisione uniformandolo alla normativa vigente;

b) adotta, su proposta del direttore generale il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;

c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto predisposto dal direttore generale nel rispetto dei principi di cui al codice civile;

d) adotta il bilancio economico preventivo annuale e triennale ed i relativi piani di attività, predisposti dal direttore generale, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi regionali;

e) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di esercizio;

f) adotta il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi tenuto conto delle indicazioni regionali e ministeriali;

g) valuta, sulla base degli obiettivi prefissati, la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto, predisposta dal direttore generale, trasmettendo allo stesso direttore generale ed ai Presidenti delle Regioni interessate le relative osservazioni e conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'art. 6, comma 6.

3. Il consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dall'adozione trasmette i provvedimenti di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) del comma 2 alla Regione Piemonte che di approva d'intesa con le Regioni Liguria e Valle D'Aosta.

4. La Regione Piemonte, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, può incaricare il consiglio di amministrazione di svolgere approfondimenti e verifiche su aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Alle sedute partecipa con funzioni consultive il direttore generale; il direttore amministrativo provvede a garantire le funzioni di segreteria.

6. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e la sua articolazione interna costituiscono oggetto di disciplina statutaria che deve comunque prevedere la possibilità di convocazione straordinaria dell'organo da parte dei presidenti delle Regioni interessate.

7. La misura delle indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e al commissario di cui all'art. 5 è stabilita d'intesa tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Art. 5.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può, con provvedimento della Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, essere sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, di ripetute o gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie nonché per il verificarsi di situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto. Con il provvedimento che scioglie il consiglio viene nominato un commissario a cui sono attribuite le funzioni e le competenze dell'organo disciolto.

2. Il consiglio deve essere ricostituito nel termine di novanta giorni dalla data del suo scioglimento.

Art. 6.

Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale

1. La Regione Piemonte predispose l'avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di direttore generale e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 60 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio è in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione del presente accordo.

2. La predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, viene svolta da una commissione composta da un dirigente designato da ciascuna Regione.

3. Il direttore generale è nominato con deliberazione della giunta regionale del Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle D'Aosta, tra i soggetti in possesso dei requisiti.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto triennale di diritto privato stipulato tra il presidente della Regione Piemonte ed il direttore generale nominato. Il contratto viene stipulato sulla base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

5. Trascorso un anno dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

6. Il trattamento economico annuo del direttore generale è determinato dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, in misura comunque non superiore a quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie delle Regioni interessate. Il compenso, nella misura massima del venti per cento dello stesso, può essere integrato da un'ulteriore quota sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su indicazione delle Regioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.

7. Per quanto non previsto dal presente accordo relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni in quanto applicabili.

Art. 7.

Competenze del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

2. Il direttore generale in particolare:

a) propone al consiglio di amministrazione il bilancio triennale a scorrimento, il bilancio economico preventivo e i relativi piani di attività;

b) propone al consiglio di amministrazione il bilancio di esercizio;

c) sottoscrive i contratti e le convenzioni;

d) predispose la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone al Consiglio di amministrazione per la valutazione;

e) propone al consiglio di amministrazione il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;

f) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi in attuazione delle previsioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

g) istituisce un'apposita struttura di controllo interno, come previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) per la verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

3. Sono comunque riservati al direttore generale gli atti di nomina, sospensione o decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Art. 8.

Incompatibilità e cause di decadenza del direttore generale

1. Le cause di incompatibilità e di decadenza del direttore generale sono quelle stabilite dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie locali.

2. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale spetta alla Regione Piemonte. La sussistenza delle eventuali incompatibilità è contestata mediante comunicazione al direttore generale che, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al presidente della

Regione Piemonte. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto dall'incarico con provvedimento del presidente della Regione Piemonte.

3. La sopravvenienza dei motivi di incompatibilità di cui al comma 1 è sempre causa di decadenza.

Art. 9.

Direttore amministrativo e direttore sanitario

1. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario, che lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa con esperienza dirigenziale maturata per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private.

3. Il direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico-scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria.

4. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'Istituto e risponde al direttore generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti adottati in difformità dai pareri resi dai direttori amministrativo o sanitario.

7. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

8. Il rapporto di lavoro dei due direttori è di durata triennale esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato; per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione le previsioni di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

9. Il trattamento economico annuo dei direttori amministrativo e sanitario è fissato in misura pari al settanta per cento del compenso attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati annualmente dal direttore generale da misurarsi mediante appositi indicatori.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, designati uno dal Ministero della sanità, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria ed uno dalla Regione Valle d'Aosta, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativa contabile e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

a) esamina il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile;

b) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

c) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto;

d) redige almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministero del tesoro nonché al direttore generale.

3. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

4. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori e la sua articolazione interna sono disciplinate dallo statuto che dovrà comunque garantire il rispetto dei principi di efficacia e continuità della funzione attribuita al medesimo, assicurandone altresì la piena autonomia.

5. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 88/1992.

Art. 11.

Osservatorio epidemiologico veterinario

1. Presso l'Istituto è istituito l'osservatorio epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo.

Art. 12.

Organizzazione

1. L'Istituto è ripartito in laboratori ed uffici amministrativi, dislocati presso la sede centrale di Torino e le sezioni periferiche. L'istituzione di nuove sezioni provinciali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione della giunta della Regione nel cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

2. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), nel rispetto dei seguenti principi:

a) nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare a fronte delle esigenze regionali, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo delle strutture territoriali;

b) l'organizzazione centrale e territoriale garantisca, secondo criteri di economicità di gestione l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e lo stretto collegamento con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;

c) siano previste strutture organizzative che assicurino l'espletamento delle funzioni in materia di sanità animale, igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Art. 13.

Buone pratiche di laboratorio

1. L'Istituto, al fine di garantire un'attività di certificazione conforme alle prescrizioni comunitarie, adegua costantemente i requisiti strutturali e di funzionamento alla normativa vigente sulla qualità dei servizi, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio.

Art. 14.

Finanziamento e gestione economica e patrimoniale

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dalle entrate previste all'art. 6 del decreto legislativo n. 270/1993 e successive modificazioni. La gestione economica finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è ispirata ai principi di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 15.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e della dirigenza sanitaria.

2. Le modalità di assunzione avvengono nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 del d.lgs. n. 270/1993 e successive modificazioni.

Art. 16.

Prestazioni rese nell'interesse di terzi

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi o per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, purché compatibili con i compiti istituzionali di controllo.

2. La stipula di convenzioni e contratti è subordinata al pieno assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

3. Fermo quanto previsto dalla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 4 le tariffe minime per i servizi e le prestazioni sono definite dal consiglio di amministrazione tenuto conto del costo:

a) del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione;

b) dei materiali utilizzati e direttamente imputabili alla singola prestazione prodotta;

c) delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi comuni e generali da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati dalle lettere *a*) e *b*).

Art. 17.

Funzioni di controllo

1. Sono soggetti all'approvazione della Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle D'Aosta:

a) lo statuto e le sue modifiche;

b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto;

c) il regolamento per la gestione economico finanziaria patrimoniale;

d) il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi;

e) il bilancio triennale, il bilancio preventivo economico annuale con i relativi piani di attività;

f) il bilancio di esercizio.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di 40 giorni dalla data di ricevimento la giunta Regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 4, sono trasmesse contemporaneamente alla giunta Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle D'Aosta che possono prospettare osservazioni o rilievi ai fini della decisione di controllo.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richieda all'Istituto elementi integrativi di giudizio; in tal caso dal momento della ricezione dei chiarimenti richiesti, che devono pervenire entro 20 giorni a pena di decadenza, decorre un nuovo periodo di 30 giorni.

5. Per l'istruttoria degli atti sottoposti a controllo, nonché per la risoluzione di eventuali questioni applicative del presente accordo la giunta regionale del Piemonte istituisce e coordina un gruppo tecnico composto da due funzionari designati da ciascuna Regione.

01R0606

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 21.

Disciplina delle varianti al piano territoriale regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 1° agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISCIPLINA DELLE VARIANTI AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA

Art. 1.

Varianti al piano territoriale regionale delle attività di cava

1. Le varianti al piano territoriale regionale delle attività di cava, di seguito denominato «piano», di cui all'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) e successive modificazioni ed integrazioni seguono le procedure di approvazione previste dal Capo I della presente legge, fatta eccezione per le varianti che apportano modifiche alle Norme di attuazione del piano alle quali si applica la procedura di cui all'art. 2-bis della legge regionale n. 12/1979.

Art. 2.

Variante comportante modifica al P.T.C.P. o alla tipologia di cava

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, la variante al piano che comporta variante alle indicazioni di livello locale del vigente piano territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.) o modifica della tipologia di cava segue la procedura prevista dal presente articolo.

2. La variante è adottata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato, di concerto con l'assessore in materia di urbanistica, sentito, nei casi di previsione di nuove cave, il comitato tecnico regionale per il territorio di cui alla legge regionale 6 aprile 1999 n. 11 (riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni. La delibera di adozione reca specifiche valutazioni di ammissibilità delle scelte effettuate anche sotto il profilo degli interessi paesistici.

3. La variante può essere adottata anche a seguito di istanza di un ente locale ovvero di un privato che ne abbia interesse. In tali casi, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare esplicitamente e a giustificare puntualmente le modifiche al piano, nonché le modifiche alle indicazioni di livello locale del P.T.C.P., ritenute necessarie in rapporto alle esigenze rappresentate. Tali modifiche devono essere coerenti con le finalità proprie dei piani stessi.

4. L'istanza presentata dal privato ai sensi del comma 3 non può avere ad oggetto varianti che incidano su zone assoggettate al regime di conservazione del vigente P.T.C.P.

5. Dell'avvenuta adozione della variante è data notizia mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

6. La delibera di adozione della variante, con i relativi atti, è trasmessa alle province e ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale, come individuato dal P.T.C.P., in cui la variante è localizzata. Nel caso in cui la variante consista nella modifica alla perimetrazione di un areale di cava, la delibera è trasmessa esclusivamente ai comuni e alle province nel cui territorio la variante medesima è localizzata.

7. I comuni provvedono alla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. Nei successivi trenta giorni, ciascun comune trasmette alla regione e alla provincia competente il proprio parere, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni presentate.

8. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la formulazione del parere da parte dei comuni, le province interessate esprimono il proprio parere e lo trasmettono alla Regione.

9. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la formulazione del parere da parte delle province, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per il territorio, propone al consiglio regionale l'approvazione della variante, tenuto conto dei pareri eventualmente espressi. La variante è approvata con deliberazione del consiglio regionale.

10. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Di tale approvazione è dato avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed una copia della deliberazione, con i relativi atti, è depositata a libera visione del pubblico presso ogni comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, nonché presso l'ufficio regionale competente.

Art. 3.

Altre varianti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, la variante al piano che non comporti variante al vigente P.T.C.P. o modifica della tipologia di cava è approvata dalla giunta regionale previo parere dei comuni e delle province nel cui territorio la variante è localizzata, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La variante di cui al comma 1 può essere adottata anche a seguito di istanza di un ente locale ovvero di un privato che ne abbia interesse. In tali casi, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare esplicitamente e a giustificare puntualmente le modifiche al piano ritenute necessarie in rapporto alle esigenze rappresentate.

3. La deliberazione di approvazione della variante di cui al presente articolo è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed una copia di essa, con i relativi atti, è depositata a libera visione del pubblico presso ogni comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, nonché presso l'ufficio regionale competente.

Art. 4.

Variante finalizzata alla correzione di errori materiali

1. La variante che si rende necessaria ai fini della correzione di meri errori materiali è approvata direttamente dalla giunta regionale.

2. La variante di cui al presente articolo segue le forme di pubblicità previste dal comma 3 dell'art. 3.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI RICERCA E ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 5.

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. La Regione rilascia le autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 12/1979 e alla legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12) entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con provvedimento recante altresì ogni atto autorizzativo, concessorio, di approvazione o di assenso comunque denominato, di competenza regionale, eventualmente necessario per l'esercizio dell'attività autorizzata.

2. Il richiedente presenta un'unica domanda corredata di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria ai fini del conseguimento del provvedimento unico di cui al comma 1. A tal fine, la giunta regionale può approvare modelli di domanda contenenti l'elenco della documentazione da allegare, ai sensi della normativa vigente in materia, alla domanda medesima.

3. La struttura procedente invia immediatamente copia della domanda e dei relativi allegati al comune interessato, il quale può trasmettere le sue osservazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

4. Sulla domanda si pronuncia una conferenza di servizi a cui partecipano, oltre alla struttura procedente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di sfruttamento produttivo, impatto ambientale, assetto geologico ed idrogeologico e tutela paesistica. L'eventuale impiego del corpo forestale avviene ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

5. Nel corso dell'istruttoria, se richiesta dal proponente o se prevista ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale), viene effettuata la procedura di screening nei termini di sessanta giorni, di cui all'art. 10 della suddetta legge regionale. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale, sulla base di quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale n. 38/1998 o a seguito della conclusione della procedura di screening, il termine di cui al comma 1 rimane sospeso fino alla data di presentazione dello studio di impatto ambientale.

6. I termini previsti dal presente articolo sostituiscono i diversi termini del procedimento eventualmente prescritti dalle legislazioni di settore.

Art. 6.

Autorizzazioni in zone vincolate o boscate

1. Nel caso in cui l'attività da autorizzare ai sensi della legge regionale n. 12/1979 ovvero della legge regionale n. 63/1993 debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici o in zona boscata, la Regione rilascia altresì, con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 5, le autorizzazioni di cui agli articoli 35, comma 1, e 47, comma 4, della legge regionale n. 4/1999.

Art. 7.

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata a norma della legge regionale n. 12/1979 è rinnovata, su richiesta dell'interessato, con le medesime modalità previste per il rilascio, qualora sia stata verificata l'avvenuta ottemperanza agli obblighi stabiliti nell'originario provvedimento autorizzativo e non risulti contrasto con sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

2. La domanda di rinnovo è presentata sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione ed è corredata dalla stessa documentazione prescritta per il rilascio dell'autorizzazione medesima ed altresì da autocertificazione redatta da professionista abilitato, comprensiva dei necessari elaborati grafici, attestante la conformità della situazione in atto rispetto al progetto già approvato.

3. Fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, il provvedimento originario mantiene la sua efficacia.

4. Nel caso in cui non sia stata presentata domanda di rinnovo si applica, nei confronti del titolare dell'autorizzazione scaduta, la procedura prevista dall'art. 17 della legge regionale n. 12/1979.

Art. 8.

Modifiche e sostituzioni di norme

1. Il comma 3-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1979 è sostituito dal seguente:

«3-bis. L'autorizzazione regionale non può avere durata superiore a dieci anni».

2. I commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/1979 sono abrogati.

3. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/1999 e al comma 4 dell'art. 47 della medesima legge sono aggiunte, all'inizio, le parole: «salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di coltivazione di cave».

4. Alla lettera *o*) del comma 1 dell'art. 92 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni e alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 94 della medesima legge sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di coltivazione di cave».

Art. 9.

Norma transitoria

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 20, comma 3, lettera *b*) della legge regionale n. 63/1993 sono prorogate fino al 31 luglio 2001. Entro la stessa data devono essere presentate le domande di rinnovo delle autorizzazioni stesse.

2. Fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, il provvedimento originario mantiene la sua efficacia.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 luglio 2001

BIASOTTI

01R0607

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 22.

Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 1° agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, promuove la valorizzazione del tempo libero dei cittadini, in particolare degli anziani, dei giovani e di tutte le categorie sociali che dispongono di «tempo non lavorato», allo scopo di favorirne un impiego qualificato.

2. La Regione promuove le attività per favorire la formazione permanente degli adulti e l'integrazione degli anziani nella realtà socio-culturale delle comunità di appartenenza e la promozione della cultura, quale elemento volto alla formazione della piena e libera personalità dei cittadini.

3. La Regione riconosce e promuove le iniziative e le attività atte alla crescita e all'inserimento nella realtà sociale dei giovani e degli adolescenti.

Art. 2.

Iniziativa di interesse regionale

1. Sono di interesse regionale le iniziative che rivestono una rilevante valenza promozionale o che interessano ambiti territoriali di più province.

2. Tutti gli atti relativi alle iniziative di interesse regionale contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all'organizzazione.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione promuove interventi finalizzati allo sviluppo delle attività culturali formative e ricreative non aventi carattere professionale, con particolare riguardo a quelle realizzate da soggetti operanti senza scopo di lucro.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui all'art. 1, la Regione sostiene direttamente le iniziative di rilievo regionale.

Art. 4.

Funzioni delegate alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per iniziative di interesse non regionale.

Art. 5.

Programma regionale per la valorizzazione del tempo libero

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma regionale per la valorizzazione del tempo libero.

2. Il programma ha durata triennale e ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni.

3. Il programma triennale per la valorizzazione del tempo libero contiene, in particolare:

- a) le strategie, gli obiettivi e le azioni prioritarie;
- b) la individuazione del ruolo delle istituzioni, delle Università della terza età, delle associazioni e dei soggetti operanti nei settori disciplinati dalla presente legge;
- c) le modalità per sviluppare un sistema informativo sul tempo libero;
- d) le linee generali per il coordinamento dell'educazione non formale degli adulti svolta nel tempo libero con l'educazione degli adulti nel sistema scolastico e nel sistema della formazione professionale;
- e) l'individuazione delle priorità per le azioni rivolte ai giovani e agli adolescenti;
- f) i criteri di riparto dei fondi stanziati per le iniziative di cui alla presente legge.

Art. 6.

Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero

1. È istituito il comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.

2. Il comitato tecnico è organo consultivo della Regione per la formazione del programma di cui all'art. 5. Esso, inoltre, esprime pareri in ordine all'attuazione della presente legge.

1. Il comitato è composto:

- a) dall'assessore competente in materia di valorizzazione del tempo libero che lo presiede;
- b) da un rappresentante per ciascuna Provincia;
- c) da tre esperti scelti dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni pervenute da parte delle associazioni per il tempo libero aventi organizzazione nazionale e presenza in tutte le province della Liguria;
- d) dal dirigente dell'ufficio preposto alle attività di valorizzazione del tempo libero.

4. Alla nomina provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto, che ne disciplina anche il funzionamento. Il comitato dura in carica l'intera legislatura.

5. Ai membri del comitato viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione e di trasferimento previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa). Oltre al predetto trattamento, ai membri del comitato si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione e sono corrisposte le indennità di cui alla tabella A della stessa).

TITOLO II
INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE
ED EDUCAZIONE NON FORMALE

Art. 7.

Attività di formazione permanente

1. La formazione e l'educazione permanente si realizza anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture culturali, la crescita delle associazioni e in genere dei soggetti che offrono attività di educazione non formale per le seguenti finalità:

a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale della comunità in cui risiedono;

c) l'accesso ad opportunità educative e formative lungo l'intero arco della vita;

d) lo sviluppo e la formazione dell'autonomia progettuale ed intellettuale delle persone, con particolare riguardo agli anziani, per favorire una politica di solidarietà.

2. In particolare rientrano tra le attività di cui al comma 1 la formazione e l'educazione permanente degli adulti attraverso l'istituzione e l'attività delle Università della Terza Età, comunque denominate.

3. Sono altresì favorite tutte le attività ricreative atte a valorizzare il tempo libero dei giovani e degli adolescenti.

Art. 8.

Università della Terza Età

1. Le Università della Terza Età sono associazioni od enti senza fini di lucro, aventi finalità culturali, che si danno ordinamento autonomo mediante propri statuti e regolamenti.

2. Le Università della Terza Età sono organizzazioni a carattere volontaristico con autonomia gestionale, organizzativa e didattica. La frequenza dei corsi è gratuita.

Art. 9.

Iniziativa in materia di tempo libero

1. La Regione sostiene le associazioni e organizzazioni non a scopo di lucro che promuovono iniziative aperte a tutti e gratuite, quali:

a) le iniziative che abbiano lo scopo di diffondere, soprattutto tra i giovani, l'educazione musicale o di promuovere personali attitudini all'esecuzione dei diversi generi musicali;

b) le attività formative sui linguaggi dei massmedia, realizzate attraverso il diretto coinvolgimento dei partecipanti nella scelta degli argomenti di studio e nella eventuale utilizzazione delle tecnologie informatiche ed audiovisive;

c) le iniziative di formazione e divulgazione culturale, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici;

d) la promozione e il sostegno di studi, ricerche, convegni e seminari ed altre iniziative culturali per lo sviluppo dell'educazione permanente e per il confronto tra culture generazionali diverse;

e) le attività formative e di educazione permanente degli adulti non aventi finalità professionali in quanto non rivolte al conseguimento di un attestato con valore legale;

f) le iniziative che promuovano e favoriscano l'escursionismo o un concreto e fattivo impegno ecologico per il recupero ambientale del territorio regionale;

g) le iniziative che favoriscano l'attività delle corali e delle bande musicali;

h) le iniziative volte a favorire una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani e il dialogo intergenerazionale.

Art. 10.

Formazione ed educazione permanente degli adulti

1. La Regione persegue, anche attraverso il finanziamento di progetti mirati, la realizzazione di un sistema integrato tra scuola, formazione professionale ed educazione non formale che sviluppi un'offerta di formazione ed educazione permanente degli adulti, in

grado di sostenere il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e l'inserimento delle persone nella vita sociale e culturale della comunità in cui risiedono.

TITOLO III

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 11.

Beneficiari dei contributi

1. I contributi sono concessi a soggetti pubblici e privati con finalità non a scopo di lucro che realizzano le iniziative di cui alla presente legge nel territorio ligure.

2. Per accedere ai contributi i soggetti privati interessati devono:

a) avere sede e svolgere l'attività nel territorio regionale;

b) possedere l'atto costitutivo o lo statuto;

c) svolgere l'attività da almeno due anni.

3. Per accedere ai contributi le Università della Terza Età, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 2:

a) devono riservare parte dell'attività allo studio delle realtà culturali socio economiche e artistiche della Liguria;

b) il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una esperienza specialistica nelle discipline attinenti agli argomenti del corso.

Art. 12.

Procedure

1. Sulla base dei criteri definiti dal programma triennale di cui all'art. 5, la giunta regionale e l'amministrazione provinciale, per quanto di rispettiva competenza, definiscono le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e provinciale e quelle di erogazione dei contributi stessi.

Art. 13.

Obblighi dei beneficiari dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate, pena la revoca dei contributi.

2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione o alle province, a seconda di quale sia l'ente erogatore del contributo, una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa. Tale relazione è trasmessa nei termini stabiliti dalla giunta regionale ovvero dalla provincia, secondo le rispettive competenze.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Disposizioni per l'esercizio delle deleghe

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

a) trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate o di inosservanza di direttive regionali, la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentita l'amministrazione interessata, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*.

Art. 15.

Rapporti finanziari delle deleghe

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, in base ai criteri contenuti nel programma regionale di valorizzazione del tempo libero, trasferisce alle province, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio, fondi così stabiliti:

a) per il 50 per cento in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna provincia;

b) per il restante 50 per cento in base a specifici progetti contenuti nel programma di cui all'art. 5.

Art. 16.

Relazione annuale

1. La giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta, comprensiva anche dell'andamento delle funzioni delegate.

Art. 17.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge il programma di cui all'art. 5 è approvato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della stessa.

2. Le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi della legislazione previgente e si applica il programma pluriennale per la valorizzazione del tempo libero approvato con deliberazione del consiglio regionale 5 dicembre 1995 n. 75.

3. I modelli per le domande di contributo di cui alla presente legge sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della regione Liguria contestualmente alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino medesimo.

4. Per l'anno 2001 sono ritenute valide le domande presentate ai sensi della legge regionale n. 25/1994; in fase di prima applicazione della presente legge, e comunque limitatamente all'anno 2001, le iniziative per le quali è stata presentata domanda di contributo anteriormente alla data di approvazione del programma di cui all'art. 5, anche se già concluse, sono oggetto di esame ai sensi delle procedure stabilite dalla presente legge.

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 17 maggio 1994 n. 25 (norme per la valorizzazione del tempo libero).

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a L. 450.000.000 in termini di competenza del «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritta al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000;

b) riduzione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 5673 «contributi per l'organizzazione di attività di orientamento musicale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2001;

c) aumento di L. 250.000.000 in termini di competenza del capitolo 3760 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 «trasferimento di fondi alle province per gli interventi delegati in materia di valorizzazione del tempo libero»;

d) dotazione di L. 250.000.000 in termini di competenza e di L. 50.000.000 in termini di cassa del capitolo 3765 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001 «spese per iniziative della Regione in materia di valorizzazione del tempo libero».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 6 si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 495 «spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

5. Sono soppressi i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

3695 «contributi alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti per l'acquisto di attrezzature»;

3770 «trasferimento di fondi alle province per la concessione di contributi ad associazioni per l'acquisto di arredi e attrezzature»;

5673 «contributi per l'organizzazione di attività di orientamento musicale»;

5674 «contributi per le attività di educazione permanente degli adulti».

6. I capitoli di cui al comma 5 vengono mantenuti in bilancio fino all'esaurimento dei residui.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 luglio 2001

BIASOTTI

01R0608

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2001, n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003.

(Pubblicata nel suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 80 del 1° giugno 2001)

(Omissis).

01R0626

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 15.

Modifica alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 «Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio», già modificata con legge regionale 15 dicembre 2000, n. 27.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 111 del 25 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, modificato dall'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 27, è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite di fine stagione ovvero saldi devono essere effettuate annualmente in due periodi diversi:

a) dal 15 gennaio al 15 febbraio successivo;

b) dal 15 luglio al 15 settembre successivo».

Art. 2.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 24/1999 è soppressa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 2001

FITTO

01R0627

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 16.

Integrazione all'art. 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione di area protetta

1. Dopo la lettera A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16 - del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è aggiunta la seguente lettera A8:

«A8 Lama Belvedere - Territorio di Monopoli».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 2001

FITTO

01R0628

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 17.

Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato «Bed & Breakfast» e ne disciplina l'attività.

Art. 2.

Definizione dell'attività di Bed e Breakfast

1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

Art. 3.

Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast

1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.

2. Il servizio deve comprendere:

- a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
- b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
- c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

Art. 4.

Adempimenti amministrativi

1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prescritta dall'art. 5 della legge n. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale n. 11/1999.

2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
- c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- d) periodi di esercizio dell'attività;
- e) prezzi minimi e massimi;
- f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4.

3. Il comune istituisce un albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.

4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.

5. Il comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla provincia, e all'azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

Art. 5.

Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei «Bed & Breakfast» in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'albo.

2. Il marchio è trasmesso ai comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.

Art. 6.

Sanzioni

1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'albo, comporta una sanzione, elevata dai comuni, da L. un milione a L. 5 milioni.

2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'art. 5, la sanzione è raddoppiata.

3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai comuni, da L. 200 mila a L. un milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'albo di cui all'art. 4, comma 3.

4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai comuni, da L. 500 mila L. a 2 milioni.

5. Il titolare che pratica prezzi difforni da quelli comunicati al comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai comuni, di L. un milione e massima di L. 3 milioni.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 11/1999.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 2001

FITTO

01R0629

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2001, n. 8.

Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 19 del 26 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)» è aggiunto il seguente:

«19 bis. Le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti di origine extraregionale da utilizzarsi esclusivamente quali materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna e già operanti alla data di approvazione della presente legge, non finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 19 giugno 2001

FLORIS

01R0547

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2001, n. 9.

Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 21 del 16 luglio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, sono istituite le seguenti province:

- a) di Carbonia-Iglesias;
- b) del Medio Campidano;
- c) dell'Ogliastra;
- d) di Olbia-Tempio.

2. Le province di cui al comma 1 sono delimitate così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, e sono costituite da tutti i comuni compresi in tale delimitazione.

3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applica la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 12 luglio 2001

FLORIS

01R0548

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2001, n. 10.

Provvedimenti in materia di opere pubbliche.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 14 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale n. 26 del 1995

1. L'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 26 (Rifinanziamento del fondo regionale per l'edilizia abitativa), è così sostituito:

«3. L'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, può essere concessa anche sulla base di formale dichiarazione con cui l'istituto mutuante attesta l'ammontare dei contributi ad esso spettanti in relazione ai mutui agevolati accordati ai beneficiari».

Art. 2.

Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997

1. Dopo il comma 3, dell'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 - Legge finanziaria), è aggiunto il seguente:

«3-bis. I comuni definiscono le procedure concorsuali di cui al comma 1 ed individuano i soggetti attuatori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del provvedimento regionale di localizzazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine il presidente della giunta regionale nomina, nei venti giorni successivi un commissario *ad acta* che provvede entro quarantacinque giorni».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione .

Cagliari, 7 agosto 2001

FLORIS

01R0638

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 11.

Integrazione all'art. 12-bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni - Norma di specificazione sul bilancio di cassa.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 20 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'art. 12-bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, introdotto dall'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La ripartizione di cui al comma 6 non è riferita alle previsioni di cassa le cui dotazioni rimangono espresse per ciascuna unità previsionale di base».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 agosto 2001

FLORIS

01R0639

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2001, n. 12.

Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 20 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLE GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo

1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e aventi sede legale in Sardegna, è accordato un contributo annuo in conto occupazione per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a norma del comma 1 dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, pari a L. 7.000.000 per il primo anno, L. 5.000.000 per il secondo, L. 4.000.000 per il terzo e L. 3.000.000 per gli anni successivi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato del 30 per cento qualora l'assunzione riguardi un disabile di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 2.

Costanza del rapporto di lavoro

1. Ai fini della concessione del contributo deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Art. 3.

Trasformazione del contratto di lavoro

1. Ove l'impresa artigiana trasformi il contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contributo è concesso per un ulteriore biennio nella stessa misura dell'anno che precede l'assunzione a tempo indeterminato.

Art. 4.

Condizioni per la concessione del contributo

1. Le imprese di cui all'art. 1 possono beneficiare delle provvidenze ivi previste qualora le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato siano in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei dodici mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.

2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico alle imprese non devono essere conteggiati gli apprendisti e gli assunti con contratto a tempo determinato.

3. Per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni previste dalla presente legge le società di cui all'art. 1 devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.

Art. 5.

Regime «de minimis»

1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di agevolazione previsti per il regime «de minimis».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire annue 20.000.000.000 (€ 10.329.137,98) e gravano sull'UPB S07.028 del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - Programmazione - In diminuzione - UPB S03.007.

Fondo nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 7 della tabella B allegata alla legge finanziaria:

anno 2001: € 10.329.137,98 - L. 20.000.000.000;

anno 2002: € 10.329.137,98 - L. 20.000.000.000;

anno 2003: € 10.329.137,98 - L. 20.000.000.000.

07 - Turismo - In aumento - UPB S07.028.

Incentivazioni alle attività artigiane:

anno 2001: € 10.329.137,98 - L. 20.000.000.000;

anno 2002: € 10.329.137,98 - L. 20.000.000.000;

anno 2003: € 10.329.137,98 - L. 20.000.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 agosto 2001

FLORIS

01R0640

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(4651799/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 9 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55